

incaricare un ente accreditato ad espletare tutte le pratiche necessarie all'adozione nel Paese prescelto;

non contenendo la citata legge n. 476 del 1998 norme idonee a disciplinare in modo esaustivo il periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema, si è resa necessaria da parte del ministro della giustizia e del ministro della solidarietà sociale l'emanazione della circolare 30 ottobre 2000, la quale ha legittimato i coniugi che avevano intrapreso ma non concluso l'*iter* all'estero — e nei quali, quindi, fosse innegabilmente presente l'*animus adottandi* — a concludere le procedure intraprese senza l'assistenza dell'ente;

con delibera del 30 agosto 2002 la commissione per le adozioni internazionali ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, i coniugi dichiarati idonei all'adozione del minore straniero e che intendano adottarlo dovranno dare mandato ad uno degli enti accreditati, pur ribadendo, giustamente, la necessità di permettere a coloro che hanno in corso la procedura di adozione del minore di portarla a conclusione senza l'assistenza dell'ente accreditato;

il linguaggio tecnico-giuridico utilizzato nei documenti non deve far dimenticare che stiamo parlando di esseri umani e di sentimenti: fra i coniugi affidatari e il bambino, infatti si instaura un profondo rapporto affettivo e da ambedue le parti si creano desideri ed aspettative, in particolare per quanto riguarda il ricongiungimento definitivo;

in particolare, questo avviene in quelle situazioni in cui il rapporto con il minore abbia acquistato una stabilità in ragione del suo protrarsi negli anni e per periodi consistentemente lunghi e che ciò abbia condotto all'adozione da parte del Tribunale dei minorenni del decreto di adozione mirata —:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere in ordine alla necessità di permettere a tutte le famiglie che abbiano già

intrapreso le procedure di adozione del minore di portarle a termine senza l'assistenza dell'ente accreditato, tenendo conto che l'intermediazione dei predetti enti in questi casi sortirebbe l'effetto di creare ulteriori disagi ed aggravii notevoli dei costi ed in particolare se non sia necessario adottare le opportune iniziative affinché la Commissione per le Adozioni Internazionali riveda la delibera n. 81 del 2002 che fissava il termine del 31 dicembre 2002 per l'adozione del minore senza l'assistenza degli enti accreditati, prevedendo una proroga del termine stesso. (4-05362)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

CIRO ALFANO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel 1999 il ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF) concedeva, con decreto ministeriale le n. 540/7240/99, un contributo finanziario di lire 79,2 milioni in favore del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori forestali: « CONAF »: per il coordinamento di un progetto finalizzato di ricerca denominato Monitoraggio ed analisi della ricerca e del trasferimento della *high information* in Agricoltura: M.A.R.T.H.A. »;

nel 2001, veniva concesso al « CONAF » un ulteriore finanziamento di lire 198 milioni per la prosecuzione del progetto di « ricerca »;

il Presidente del CONAF, dottoressa Dina Porazzini indicava, come coordinatore del progetto « MARTHA » il dottor agronomo Giuseppe Pulina;

secondo quanto risulta all'interrogante il « CONAF » non risultava possedere i requisiti richiesti per ottenere detti finanziamenti; infatti non è qualificato come ente di ricerca, né ha mai svolto

alcuna attività nel settore specifico; in quanto i suoi compiti istituzionali consistono nell'esprimere pareri, al ministero della giustizia, su questioni riconducibili alla rappresentanza ed alle attività di magistero a favore della categoria rappresentata (legge del 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni);

il « MIPAF », tramite il proprio « Ufficio IV » « Ricerca e Sperimentazione », in risposta alla richiesta del « CONAF », di liquidazione del contributo del 1° anno a saldo, chiedeva chiarimenti in merito ad alcune anomalie; in particolare, la errata imputazione di rimborsi di missione a beneficio di due funzionari, che non figuravano nella lista dei partecipanti al progetto di ricerca, approvato in sede di preventivo, ed altre anomalie, o carenze, riscontrate nella documentazione giustificativa di spese sostenute per il personale e per il coordinamento (omissione dell'indicazione della data in alcune missioni, spese telefoniche di utenze non riconducibili al « CONAF », eccetera);

i due funzionari sopra citati non possedevano, infatti, la specifica qualifica di « ricercatore » della « Unità Operativa "CONAF" del progetto MARTHA », ma erano semplici componenti del « CONAF » stesso, pertanto erano state, verosimilmente, imputate, in modo improprio, ad attività di ricerca, spese riferibili all'attività ordinaria; tutto ciò peraltro all'insaputa dei diretti interessati uno dei quali dichiarava di non aver mai svolto alcuna attività di ricerca per il progetto « MARTHA » né, tanto meno, di aver richiesto rimborsi per detta attività, chiedendo invece, al contempo, chiarimenti in merito al suo coinvolgimento nel citato progetto;

Il « MIPAF », anche a seguito di formale richiesta di chiarezza, avanzata dai Consiglieri: Ciro Costagliola, Enzo Calotta e Daniele Berardo, con lettera del 25 giugno 2002, informava di aver nominato una commissione ministeriale per accertare la regolarità delle spese sostenute dal « CONAF » nell'ambito del progetto « MARTHA »;

la suddetta commissione effettuava in data 3 luglio 2002 una verifica presso il « CONAF », i cui risultati non sarebbero stati ancora resi noti;

tale notizia appariva anche nel settimanale *il Mondo* (n. 28);

secondo quanto risulta all'interrogante, su questioni diverse sarebbero stati presentati, ai competenti ministeri della giustizia e delle politiche agricole e forestali, altri esposti nei quali verrebbero rappresentate presunte irregolarità, nei verbali ed atti imputabili al « CONAF »;

il « MIPAF » al riguardo, in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 441 del 1998, avrebbe attivato, tramite un proprio organismo, l'« O.I.G.A. » (Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura), corsi di formazione, concedendo finanziamenti, destinati ai Consigli nazionali degli ordini degli agronomi, dei periti agrari e degli agrotecnici e che, invece, come risulta dalla nota Ministeriale n. 1273/O.I.G. del 15 novembre 2002, risulterebbero assegnati direttamente a CONAFORM s.r.l. (Dipartimento nazionale per gli alti studi dei dottori Agronomi e dei dottori forestali), un dipartimento del CONAF avente forma giuridica di società privata, il cui socio di maggioranza è lo stesso « CONAF »; corsi che a quanto risulta dall'interrogante si sarebbero svolti presso un'altra società, la « ASILVA » Centro studi formazione e ricerca s.r.l., con sede a Perugia —:

quali azioni intendano porre in essere per:

accertare la fondatezza e la veridicità dei fatti e delle circostanze sopra rappresentate;

accertare eventuali specifiche responsabilità per l'impiego di fondi, destinati alla ricerca;

accertare se detti fondi sono stati impropriamente assegnati al « CONAF » per altri fini, e quali azioni si intenda,

conseguentemente intraprendere, qualora dovessero emergere eventuali responsabilità.

nell'ipotesi che vengano confermate tali supposizioni, se non ravvisino l'opportunità di:

a) procedere alla sospensione del progetto « MARTHA » e, contestualmente, avviare una verifica ispettiva volta ad appurare, fra l'altro, se i *curriculum-vitae* dei soggetti qualificati dal « CONAF » come « ricercatori » rispondano ai requisiti richiesti, nonché quali attività e mansioni abbiano effettivamente svolto ciascuno di essi nell'ambito del citato progetto di ricerca;

b) appurare, qualora le presunte irregolarità rappresentate risultassero confermate, le eventuali responsabilità di chi ha accreditato e qualificato al Consiglio nazionale di un ordine professionale, come soggetto abilitato all'attuazione di progetti di ricerca, cioè per compiti estranei alla propria natura istituzionale, e di accertare, altresì, le eventuali responsabilità in caso venisse appurata una omessa vigilanza;

c) disporre, per il tramite dei competenti uffici del ministero della giustizia, una ispezione contabile presso il « CONAF », per appurare l'intensità e la vastità della eventuale commistione, fra le attività istituzionali proprie dell'ordine, ed altre estranee e come sia stato possibile imputare, a carico di un progetto di ricerca, presunti rimborsi spese a consiglieri che, per loro stessa esplicita ammissione, si sono dichiarati estranei a tale progetto ed ignari della presunta irregolarità di rendicontazione amministrativo-contabile; tanto più che gli stessi interessati risulta si siano prontamente attivati per conoscere i fatti e le circostanze che hanno determinato il loro involontario coinvolgimento; richieste che, per quanto è dato conoscere, risulta non siano state ancora soddisfatte;

d) appurare, infine, le eventuali responsabilità di chi ha qualificato la CONAFORM S.r.l., in qualità di organo isti-

tuzionale del Consiglio nazionale degli agronomi, come soggetto attuatore di corsi di formazione. (3-01906)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 18, comma 2-bis e comma 8) ha previsto l'inquadramento nel livello dirigenziale del personale dipendente dal ministero della sanità, appartenente ai profili professionali di « medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo »;

in applicazione del succitato articolo 18 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 73 del 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei Conti che ha inquadrato il « personale del Ministero della Sanità nella dirigenza del ruolo sanitario articolato su due livelli »; un'unica categoria professionale, dunque, articolata su due livelli funzionali;

la contrattazione collettiva ha preso atto di questa riforma legislativa con disposizione consequenziali; il contratto 1994-1997 area 1 — dirigenza dello Stato — ha, infatti, regolato il rapporto di lavoro delle figure di cui sopra inserendo specifiche disposizioni nella cosiddetta « coda contrattuale », riferita sia ai dirigenti sanitari ex II livello, sia ai dirigenti sanitari ex I livello (medici veterinari, chimici, farmacisti), entrambi appartenenti al ministero della salute;

con disposizione incoerente, tuttavia, con decreto del Presidente della Repubblica 150 del 1999, che ha istituito, tra le altre cose, il R.U.D. (ruolo unico della dirigenza), il ministero della salute ha iscritto in tale ruolo unico soltanto i dirigenti sanitari ex II livello, escludendo i